

27 LUG 2015

ALLEGATO A

CONTRATTO RELATIVO AL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

Il 27 luglio 2015, presso la sede della Regione, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano n. 9,

TRA

la Regione Marche, di seguito denominata "Regione", codice fiscale 80008630420, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli, nato a Pesaro il 15 marzo 1966, domiciliato per la carica ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, n. 9;

E

Alessandro Marini, nato a [REDACTED] il 15 febbraio 1960 e residente a [REDACTED] in via [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]

PREMESSO CHE

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 620 del 27 luglio 2015 ha nominato Alessandro Marini direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);
- lo stesso Alessandro Marini ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità, nonché di essere in possesso della formazione manageriale di terzo livello, avendo conseguito, nell'anno accademico 2008/2009 il master in strategia e gestione delle organizzazioni a rete in sanità;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1

(Conferimento dell'incarico)

La Regione Marche conferisce ad Alessandro Marini, che accetta, l'incarico di direttore generale dell'ASUR.

Tale incarico è conferito ai sensi degli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale).

Art. 2

(Durata)

L'incarico decorre dal 27 luglio 2015 e dura tre anni.

Alla scadenza l'incarico cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso, ed è prorogabile e rinnovabile.

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€16,00
SEDCI/00

00008595 00005A35 W03F9001
00072354 27/07/2015 10:50:53
4578-00088 8029903889F4E0C9
IDENTIFICATIVO : 01131056163622



Art. 3
(Funzioni e verifica)

Il direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dalla normativa statale e regionale, nonché ogni funzione connessa all'attività di gestione dell'ASUR disciplinata da atti normativi e di programmazione nazionali, regionali e dell'ASUR medesima, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

Il direttore generale si impegna ad attuare gli obiettivi stabiliti dal Piano sanitario regionale e dall'atto aziendale. Egli risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli stessi obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Trascorsi diciotto mesi dalla nomina, la Regione verifica i risultati conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi, ai fini della conferma dell'incarico.

Art. 4
(Esclusività e riservatezza)

Il direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ASUR.

Il direttore generale è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali è a conoscenza in ragione del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno all'ASUR e/o alla Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 5
(Trattamento economico e rimborso delle spese)

Al direttore generale spetta, fino alla rideterminazione in riduzione effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 13/2003, un trattamento economico onnicomprensivo annuo pari ad euro 155.000,00.

Tale trattamento economico può essere integrato con una ulteriore quota, fino al venti per cento del medesimo trattamento economico, da corrispondere in un'unica soluzione, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta regionale.

Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora al luogo di svolgimento delle funzioni.

Al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti alle sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti dello Stato di livello C.

Art. 6
(Assenza o impedimento)

In caso di assenza o impedimento del direttore generale non superiore a sei mesi, le relative funzioni sono svolte secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992.

Art. 7
(Decadenza e risoluzione)

Il contratto è risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile in caso di:



- a) assenza o impedimento superiore a sei mesi;
- b) mancato raggiungimento dell'equilibrio economico;
- c) esito negativo della verifica di cui all'articolo 3;
- d) violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione;
- e) mancato rispetto delle direttive vincolanti e dei contenuti e termini relativi ai flussi informativi compresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario;
- f) mancata rimozione, entro quindici giorni dalla contestazione da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, delle cause di inconferibilità o incompatibilità sopravvenute alla stipula del contratto.

Nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso al direttore generale, nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per dimissioni.

Art. 8 (Recesso)

Ciascuna parte può recedere dal contratto prima della scadenza stabilita dall'articolo 2, dando un preavviso di almeno sessanta giorni mediante posta elettronica certificata. All'inizio e durante il periodo di preavviso è in facoltà della Regione risolvere il rapporto di lavoro con il consenso del direttore generale.

La Regione può recedere dal contratto a seguito della cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico, nonché in caso di soppressione dell'ASUR o di sostanziale modifica delle competenze assegnate alla medesima Azienda. In tali casi al direttore generale spetta un preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il mancato rispetto dei termini di preavviso comporta la corresponsione di un'indennità sostitutiva, commisurata alla retribuzione del periodo di preavviso non rispettato in tutto o in parte.


Art. 9 (Garanzie e tutele)

Se si apre un procedimento penale nei confronti del direttore generale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non sono direttamente commessi in danno dell'ente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'ASUR e da questa anticipata.

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del direttore generale accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'ASUR provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del direttore stesso, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 10 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano gli articoli dal 2222 e seguenti del titolo terzo del libro quinto del Codice civile.



Art. 11
(Foro competente)

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 12
(Bolli e registrazione)

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del direttore generale.

Letto, approvato e sottoscritto ad Ancona, il 27 luglio 2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




IL DIRETTORE GENERALE



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile le parti approvano espressamente gli articoli 2, 3, 7, 8 e 9.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



IL DIRETTORE GENERALE

